



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Genova

SEZIONE TECNICA

Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428 - VHF CH 16

www.guardiacostiera.gov.it/genova

ORDINANZA N. 41 /2019

Rada del Porto di Genova - Attività rilievo dati ambientali con impiego operatori subacquei e veicoli filo guidati

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

- VISTA** la nota di Marina Nord La Spezia, assunta in data 28 febbraio 2019, con la quale richiede l'emissione di idoneo provvedimento relativo all'attività di rilievo dati ambientali in prossimità della rotta di atterraggio e accesso di Levante del porto di Genova con impiego di veicoli filoguidati e immersione di operatori subacquei;
- VISTA** la richiesta di emissione Avviso ai Naviganti della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova, datata 6 marzo 2019;
- VISTO** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- VISTA** la Legge n. 84/94 in data 28 gennaio 1994, "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza 222/2016 emessa da questa Autorità Marittima in data 25 luglio 2016 "Disciplina del traffico nell'Area VTS e Rada del Porto di Genova";
- VISTI** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione;
- RITENUTO** opportuno segnalare l'area di seguito meglio identificato che sarà oggetto di immersione subacquea;

RENDE NOTO

che, la nave CMM "CROTONE", meglio identificata con distintivo ottico **5558**, dal **06 marzo 2019 al 11 marzo 2019, estremi compresi**, in orari diurni e notturni, in prossimità della corsia di ingresso/uscita del pertinente schema di separazione del traffico mercantile, in condizioni meteomarine favorevoli, effettuerà attività di rilievo dati con veicoli filoguidati e immersioni con operatori subacquei.

ORDINA

ART. 1 INTERDIZIONE SPECCHI ACQUEI

dal **06 febbraio 2019 al 11 febbraio 2019** in orari diurni e notturni, in presenza dell'unità navale della Marina Militare "CROTONE", avente distintivo ottico 5558, nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO e per un raggio non inferiore ai 500 metri dai medesimi, è interdetta qualsiasi attività di superficie e/o subacquea connessa, direttamente o di riflesso, all'uso pubblico del mare con esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso nell'espletamento dei loro compiti istituzionali nonché le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità non prorogabile di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.

ART. 2 PRESCRIZIONI PER LE UNITA' IN TRANSITO

Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente alla zona di mare interessata dai lavori devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni.

Le medesime unità devono prestare particolare attenzione al personale impegnato nei lavori nonché ai segnali mostrati ed agli avvisi da essi provenienti, adottando, senza indugio, ogni misura aggiuntiva che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati.

ART. 3 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ESECUTORI DEI LAVORI

L'unità CMM "CROTONE" deve, prima di iniziare i lavori:

- comunicare, via radio sul CH Charlie 5 o CH 73 VHF alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Genova, nonché sul CH12 VHF al Corpo dei Piloti del Porto di Genova il trasferimento dall'abituale ormeggio all'area di intervento e viceversa, chiedendo altresì se sono previste manovre di arrivo o partenze;
- evitare di effettuare le immersioni senza prima aver avuto assicurazioni che nello specchio acqueo non sono previsti transiti o manovre di unità mercantili o passeggeri e dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
- evitare di intraprendere la lavorazione in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse;
- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72) e segnalare la presenza degli operatori tecnico-subacquei in mare;
- assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza della navigazione espressamente disciplinate dalla presente ordinanza.

Qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei lavori, deve comportare l'immediata sospensione degli stessi e la conseguente immediata informazione dell'accaduto alla Capitaneria di Porto di Genova.

ART. 4 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 4 del D.lgs. 171/2005 modificato con D.Lgs 223/2017 del 03 novembre 2017.

Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova.

06 MAR. 2019

IL COMANDANTE
 Amm. Isp. (CP) Nicola CARLONE
 IL COMANDANTE IN U
 (C.V. CP) GUARDIA COSTIERA